

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DEL COMUNE DI VERZUOLO**

Verbale n. 11 del 14/11/2022

Il Revisore dei Conti del Comune di Verzuolo:

Premesso:

- che la Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto con posta elettronica del 24/10/2022 specifico parere in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, con allegati il verbale della Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 13/10/2022, la Determinazione del Segretario Comunale n. 15 del 19/10/2022, l'allegato 1 "Costituzione del Fondo risorse" e l'allegato 2 "Fondo del Salario accessorio";
- che, come risulta agli atti, in data 07 e 10/11/2022 sono state trasmesse dall'Ente integrazioni alla documentazione iniziale e chiarimenti circa i provvedimenti adottati;
- che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- l'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."
- l'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";
- l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi"

previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- l'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:
“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:
“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:
“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2022, redatta dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con Determinazione del Segretario Comunale n. 15 del 19/10/2022, come di seguito esposto:

Contrattazione Integrativa - Descrizione	Anno 2022
1) Risorse Stabili	136.257,38
Decurtazione permanente dal 2015	-39.905,06
<i>Risorse Stabili del Fondo</i>	<i>96.352,32</i>
Utilizzi	-48.421,04
<i>Risorse Stabili del Fondo disponibili</i>	<i>47.931,28</i>
2) Risorse Variabili	14.264,57
Decurtazioni	0,00
<i>Risorse Variabili del Fondo</i>	<i>14.264,57</i>
Utilizzi	0,00
<i>Risorse Variabili del Fondo disponibili</i>	<i>14.264,57</i>
<i>Totale risorse del Fondo disponibili</i>	<i>62.195,85</i>

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2022, come risulta dalle tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura finanziaria ricevute dall'Ente in data 07/11/2022 che si sostanziano in:

FONDO RISORSE STABILI			FONDO RISORSE VARIABILI		
DESCRIZIONE	IMPORTO	BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	BILANCIO
Indennità di comparto	11.021,04 €	1021/14	Integrazione 1,2%	9.183,07 €	1021/14
		1071/14	ISTAT	5.081,50 €	1021/14
		1081/14	TOTALE	14.264,57 €	
		1211/14			
		1281/14			
		1821/14			
Progressioni orizzontali	30.200,00 €	1021/12			
		1071/12			
		1081/12			
		1181/12			
		1211/12			
		1281/12			
		1821/12			
1954/12					
Altro (turno, art.42)	7.200,00 €	1281/14			
Risorse stabili a disposizione	47.931,28 €	1021/12			
		1071/12			
		1081/12			

		1181/12
		1211/12
		1281/12
		1821/12
TOTALE	96.352,32 €	

Dettaglio delle somme disponibili per complessivi euro 62.195,85:

FONDO RISORSE STABILI		FONDO RISORSE VARIABILI	
Totale	96.352,32 €	Totale	14.264,57 €
Destinazioni	48.421,04 €	Destinazioni	- €
A disposizione	47.931,28 €	A disposizione	14.264,57 €

Esprime parere favorevole

nel rispetto delle norme richiamate in premessa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2022, nel limite dell'importo complessivo disponibile di euro 62.195,85.

Cuneo, 14 novembre 2022

Dott. Giuseppe PELLEGRINO

L'ORGANO DI REVISIONE

